

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 81/05: Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas. C. 5917-A Governo, approvato dal Senato 117

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul calendario dei lavori della Commissione 117

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. Atto n. 500 119

SEDE REFERENTE:

Istituzione del « certificato professionale controllato » e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto) 123

SEDE CONSULTIVA:

Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica. C. 5862 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 122

AVVERTENZA 122

COMITATO DEI NOVE

DL 81/05: Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.

C. 5917-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.30 e dalle 18.15 alle 18.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 luglio 2005. — Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sul calendario dei lavori della Commissione.

Ruggero RUGGERI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 30 giugno 2005, è stato predisposto il seguente calendario dei lavori per la settimana dal 4 all'8 luglio 2005:

Martedì 5 luglio 2005.

Comitato dei nove:

DL 81/05: Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti

nel mercato dell'energia elettrica e del gas (esame C. 5917-A Governo, approvato dal Senato – Rel. D'Agrò).

Audizioni informali:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (atto n. 500 – Rel. Saglia).

Sede referente:

Istituzione del « certificato professionale controllato » e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (seguito esame C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL – Rel. Verneti);

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (seguito esame C. 5383 Raisi – Rel. Milanato).

Sede consultiva:

Alla III Commissione: Ratifica Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica (esame C. 5862 Governo, approvato dal Senato – Rel. Ruggeri).

Mercoledì 6 luglio 2005.

Sede referente:

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (esame C. 2542-3008-3325-3484-3492-4555-B approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla 10° Commissione permanente del Senato – Rel. D'Agrò).

Sede consultiva:

Alla XII Commissione: DL 87/05 recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sa-

nitario nazionale (esame C. 5952 Governo, approvato dal Senato – Rel. Dalle Fratte).

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (seguito esame atto n. 500 – Rel. Saglia).

Giovedì 7 luglio 2005.

Interrogazioni a risposta immediata:

Su questioni di competenza del Ministero delle attività produttive.

Risoluzioni:

7-00616 Zara: Sulle prospettive di sviluppo del settore termoelettrico italiano (seguito discussione).

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comitato ristretto:

Riordino delle competenze relative alle politiche spaziali e aerospaziali (seguito esame C. 4852 Airaghi, C. 5033 Polledri, C. 5363 Cialente – Rel. Airaghi);

Audizione informale di rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana delle piccole medie imprese per l'aerospazio (AIPAS);

Audizione informale di rappresentanti di AVIO.

La Presidenza si riserva di definire gli orari delle sedute e di modificare il calendario in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, nonché di integrarlo con l'eventuale esame di disegni di legge di conversione, di progetti di legge approvati dal Senato, di schemi di atti del Governo

e con l'esame in sede consultiva di progetti di legge per i quali venga richiesto il parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2005.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

Atto n. 500.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2005. — Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI, indi del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione del « certificato professionale controllato » e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.

C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2004.

Ruggero RUGGERI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 giugno scorso il Comitato ristretto istituito per l'esame delle proposte di legge in materia di professioni non regolamentate ha concluso i

propri lavori mediante la predisposizione, da parte del relatore, di una proposta di testo unificato (*vedi allegato*). Invita quindi il relatore ad illustrare il contenuto del testo predisposto, ai fini di una sua eventuale adozione quale testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

Gianni VERNETTI (MARGH-U), *relatore*, nel dare conto, brevemente, dei lavori svolti dal Comitato ristretto, istituito il 24 novembre 2001, per l'esame delle proposte di legge in materia di professioni non regolamentate, fa presente di aver definito nella seduta del 23 giugno scorso, a seguito di una approfondita attività istruttoria, nel cui ambito si sono svolte numerose audizioni delle associazioni rappresentative del settore, una proposta di testo unificato, che sottopone alla valutazione della Commissione ai fini di una sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame.

In via preliminare, ricorda che, facendo seguito ad un'esigenza attestata anche da studi sulla materia, il testo unificato in esame è volto a regolamentare quelle nuove professioni, attualmente prive di una disciplina *ad hoc*, che spaziano dal campo delle comunicazioni, alla rete internet, alle attività paramediche, all'erboristeria, e che, largamente diffuse nel mercato italiano, necessitano di una regolamentazione, soprattutto al fine di garantire ai consumatori la serietà della prestazione professionale elargita. In particolare, il testo intende fornire un quadro normativo di riferimento, che garantisca utenti e prestatori d'opera, senza, peraltro irrigidire l'organizzazione di questi ultimi nell'ambito di ordini professionali.

Con riferimento alle singole disposizioni recate dal testo unificato, fa presente che l'articolo 1 indica l'ambito di applicazione del provvedimento e precisa, in particolare, che ne sono oggetto tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché

delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

Illustra quindi il contenuto del comma 1 del successivo articolo 2, volto ad istituire «l'attestato di competenza», rilasciato in conformità alle norme tecniche internazionali ISO e previsto dalla direttiva 92/51/CEE, con il quale si dà conto dell'esercizio abituale della professione, del costante aggiornamento del professionista e di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

Fa quindi presente che i successivi commi dell'articolo 2 stabiliscono che l'acquisizione del predetto attestato non è requisito necessario ai fini dell'esercizio delle attività professionali contemplate dal provvedimento e individuano i soggetti ai quali lo stesso può essere rilasciato. Dispongono quindi in materia di validazioni richieste dalle associazioni professionali e stabiliscono le conseguenze, sull'efficacia dell'attestazione stessa, del mancato rinnovo dell'adesione alle associazioni professionali che hanno rilasciato l'attestato di competenza. Da ultimo, il comma 5 dell'articolo 2 opera rinvio a fonte regolamentare ai fini dell'individuazione delle norme tecniche internazionali ISO applicabili.

L'articolo 3 istituisce invece, presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi della direttiva 92/51/CEE, un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, un apposito elenco delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. L'articolo 3 attribuisce inoltre alle associazioni professionali la titolarità della definizione dei criteri qualificativi necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, indicandone taluni. Stabilisce, infine, che i criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle me-

desime associazioni all'elenco prima citato. Con riferimento al citato articolo, fa presente come esso, mediante l'istituzione dell'elenco delle associazioni professionali prima indicato, sia volto ad introdurre un requisito di legittimazione dell'attività svolta dalle associazioni stesse e rappresenti, al contempo, garanzia della qualità dei servizi svolti, a tutela degli utenti finali.

Illustra quindi il contenuto dell'articolo 4, che delega il Governo ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto, uno o più decreti legislativi volti a fissare i requisiti che le associazioni professionali e gli organismi di certificazione devono possedere al fine di ottenere la registrazione nell'elenco di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione al rilascio degli attestati di competenza, indicando altresì i principi ai quali l'attività delegata del Governo deve informarsi.

Fa inoltre presente che il successivo articolo 5 individua, quale obbligo posto in capo al titolare dell'attestato di competenza, quello di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.

Illustra, infine, il contenuto dell'articolo 6, che attribuisce la competenza, in ordine alla vigilanza sull'operato delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale attività viene esplicata in via diretta o tramite apposito delegato e comprende altresì la facoltà di disporre la cancellazione dall'elenco delle associazioni professionali, con la conseguente perdita del diritto di rilascio dei relativi attestati, nel caso di irregolarità, di perdita dei requisiti o di prolungata inattività delle predette organizzazioni.

In conclusione, rileva che il testo che intende sottoporre alla valutazione della Commissione interviene in un settore che attende da lungo tempo una regolamentazione e che guarda ormai con impazienza ai lavori del Parlamento. Rilevando l'assenza di disposizioni che regolamentino la materia nell'ambito del disegno di legge

in materia di competitività, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, e osservando come non abbia avuto seguito il tentativo di procedere ad una riforma organica del sistema delle professioni e degli ordini professionali, auspica che la Commissione possa pervenire all'adozione del testo predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame, così da imprimere una decisa accelerazione all'*iter* del provvedimento.

Sergio GAMBINI (DS-U), esprimendo il proprio apprezzamento rispetto ai contenuti del testo unificato predisposto dal relatore, ritiene che il testo stesso rappresenti una sintesi pregevole dei lavori svolti dal Comitato ristretto e frutto di un ampio ed approfondito esame. Auspica pertanto che la Commissione possa adottare quanto prima il testo medesimo quale testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo.

In proposito, fa presente che una riforma del vigente ordinamento delle professioni, anche al fine di un suo adeguamento ai fondamentali principi, di deriva comunitaria, della libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, rappresenta una questione estremamente rilevante ai fini del rilancio della competitività del nostro Paese. Ricordando come, insistentemente, le associazioni professionali operanti nel Paese abbiano segnalato la necessità di una riforma del sistema delle professioni, rileva come, da parte del Governo, non sia pervenuta adeguata risposta. In proposito, ricorda come fosse emerso diffuso consenso in ordine alla necessità di procedere ad una riforma graduale della materia, che avesse ad oggetto, da un lato, la normativa relativa alle professioni inquadrate in ordini professionali e, dall'altro, quella attinente alle professioni non regolamentate.

Con riferimento al primo aspetto, fa presente come si avverta da tempo la necessità di disciplinare la stessa natura giuridica degli ordini professionali, al fine di adeguarla alle direttive provenienti dal-

l'ordinamento comunitario ed agevolando così lo scambio, nel mercato europeo, di prestazioni professionali.

Con riferimento alle cosiddette professioni non regolamentate, ritiene che la materia richieda quanto prima una disciplina conforme alla normativa vigente nei Paesi comunitari e coerente con la recente direttiva approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio scorso. In proposito, ritiene che l'istituzione dell'elenco delle associazioni professionali, prevista dall'articolo 3 del testo predisposto dal relatore e la previsione di un sistema di certificazione che attesti la qualità delle prestazioni elargite, rappresenta un principio fondamentale per un corretto funzionamento di un mercato concorrenziale capace di orientare il consumatore verso una scelta ponderata.

Marilde PROVERA (RC), nell'esprimere una sostanziale condivisione dei contenuti del testo predisposto dal relatore, manifesta tuttavia talune perplessità con riferimento ad alcuni profili. In particolare, si interroga circa l'opportunità di rinviare a successivi decreti legislativi l'individuazione delle caratteristiche che devono possedere le associazioni professionali al fine di essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2 del provvedimento. Ritiene altresì criticabile la previsione in base alla quale graverebbe, in capo agli esercenti le professioni contemplate dal testo in esame, al fine di conseguire l'attestazione di competenza disciplinata dall'articolo 2, l'obbligo di iscrizione alle associazioni professionali di cui al successivo articolo 3.

Gianni VERNETTI (MARGH-U), soffermandosi sull'intervento svolto dal deputato Provera, precisa che il rinvio a decreti legislativi per la definizione di elementi aventi una portata meramente tecnica, risponde al normale riparto di competenze tra Parlamento e Governo: quest'ultimo dispone infatti di strumenti e competenze che gli consentono di intervenire su aspetti di dettaglio, nell'ambito dei principi individuati, con legge, dal Parlamento.

Con riferimento al secondo profilo evidenziato dal deputato Provera, precisa, da un lato, che le associazioni professionali contemplate dall'articolo 2 operano in un regime di libera concorrenza e, dall'altro, che il possesso dell'attestato di competenza non rappresenta requisito necessario per l'esercizio delle attività disciplinate dal provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, rilevando l'opportunità di procedere ad un attento esame del testo predisposto dal relatore ai fini di una sua adozione quale testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2005. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica.

C. 5862 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge in titolo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre del 2003. Con riferimento al contenuto del disegno di legge, fa presente come esso rechi, come di consueto, disposizioni in materia di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e entrata in vigore. Quanto ai contenuti dell'Accordo, segnala in particolare le disposizioni recate dall'articolo 3, che reca misure in ordine alla collaborazione nel settore dell'istruzione, le disposizioni di cui all'articolo 5, relativo alla collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte e il disposto dell'articolo 9, in materia di collaborazione scientifica. Da ultimo, segnala favorevolmente la norma recata dall'articolo 10, che prevede l'impegno delle Parti contraenti a favorire gli scambi e le collaborazioni tra enti territoriali e regioni dei Paesi stipulanti.

Alla luce di tali considerazioni e rilevando che il provvedimento in titolo non reca disposizioni che investano, in modo rilevante, le competenze della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 5383 Raisi.

ALLEGATO

Istituzione dell'« attestato di competenza » e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (C. 1048 Ruzzante, C. 2488 Mantini, C. 2552 Polledri, C. 2767 Pistone, C. 3685 CNEL).**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.

ART. 2.

(Attestazione di Competenza).

1. Nell'ambito delle facoltà previste dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito « l'attestato di competenza » con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. L'attestato di competenza deve essere rilasciato in conformità alle norme tecniche internazionali ISO (International Organization for Standardization).

2. L'attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

L'attestato di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i prestatori che ne

facciano richiesta, anche da organismi di certificazione delle persone, accreditati secondo le norme tecniche internazionali ISO.

3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui all'articolo 3, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. Tali validazioni possono essere altresì rilasciate dagli organismi di certificazione delle persone di cui al comma 2.

4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale, di cui all'articolo 3, che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita dell'attestazione, salvo il caso di adesione ad altra associazione professionale riconosciuta ai sensi della presente legge. In tale fattispecie la validità dell'attestato è prorogata di tre mesi, onde consentire il rinnovo dell'attestato da parte della associazione prescelta dall'interessato. Decorso tale termine l'attestato perde di validità.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le norme tecniche internazionali ISO applicabili nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 3.

(Associazioni Professionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle facoltà previste

dalla direttiva 92/51/CEE, è istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi – definiti con le parti interessate, avvalendosi eventualmente degli organismi di certificazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 – necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:

a) l'individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;

b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio delle attività;

d) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati;

e) le modalità di aggiornamento professionale.

3. I criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime all'elenco di cui al comma 1.

ART. 4.

(Delega legislativa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le asso-

ciazioni professionali e gli organismi di certificazione per essere registrate nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti principi:

a) gli statuti devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;

b) le associazioni e gli organismi di certificazione devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;

c) gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali e dagli organismi di certificazione solo dopo la verifica del possesso da parte dell'Associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell'impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività.

d) sia previsto un limite temporale per la validità dell'attestazione, non superiore a tre anni, e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attività professionale.

ART. 5.

(Doveri del titolare dell'attestato di competenza).

1. Il titolare dell'attestato di competenza ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.

ART. 6.
(Vigilanza).

1. La Presidenza del Consiglio, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila sull'operato delle associazioni professionali e degli

organismi di certificazione e ne dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui all'articolo 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nell'operato delle predette organizzazioni.